REGOLAMENTO (CEE) N. 721/91 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, conformemente all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988 (3), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo n. 2;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 20 marzo 1990 è stato siglato un nuovo protocollo n. 2 che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previsti nell'accordo succitato per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo n. 2 che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previsti nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per tener conto degli interessi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, il protocollo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle isole Canarie e Ceuta e Melilla nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base »), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (5).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. C 228 del 13. 9. 1990, pag. 3.
(2) Parere reso il 12 marzo 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 3.
(4) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART